



*Consiglio regionale  
della Calabria*

Gruppo Consiliare  
**Partito Democratico**



**Raffaele Mammoliti**  
*Consigliere Regionale*

**Proposta di legge recante:  
“Modifica art. 14 comma 3 della Legge Regionale del 19 Marzo  
2004 N. 11 Piano Regionale per la Salute 2004/2006”.**



Consiglio regionale  
della Calabria

Gruppo Consiliare  
Partito Democratico



Raffaele Mammoliti  
Consigliere Regionale

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta emendativa mira a modificare il comma 3 dell'art. 14 della Legge Regionale del 19 marzo 2014 N. 11-Piano regionale per la salute 2004/2006”.

Vi è, infatti, che gli utenti della sanità calabrese sono, purtroppo, costretti ad attendere tempi lunghi per sottoporsi ad esami medici e clinici nonché ad interventi chirurgici.

Tutto ciò incide negativamente sull'effettività del diritto alla salute sussistente all'interno della regione Calabria.

Inoltre, a causa dei tempi lunghi di attesa, moltissimi pazienti calabresi si vedono costretti a varcare il confine regionale per sottoporsi ad esami medici e clinici nonché ad interventi chirurgici presso strutture sanitarie site al di fuori della regione Calabria e tutto ciò determina una significativa mobilità passiva con esborso di denaro da parte della Regione Calabria in favore delle altre Regioni in cui i pazienti calabresi sono costretti a recarsi per motivi di salute.

In ragione di quanto sopra, con le modifiche normative proposte, il Presidente della Regione e la Giunta Regionale e/o il Commissario ad acta (quest'ultimo fin quando la Regione sarà sottoposta al piano di rientro), nell'adozione del provvedimento di nomina dei direttori generali/commissari straordinari delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, dovranno assegnare a questi ultimi, tra gli obiettivi per lo svolgimento del ruolo, di provvedere, in via prioritaria, all'abbattimento dei tempi delle liste di attesa e all'abbattimento della mobilità passiva dei pazienti verso strutture sanitarie di altre Regioni. Si prevede, inoltre, l'obbligo per il nominato direttore generale/commissario straordinario di relazionare, con cadenza semestrale, al Presidente della Regione o al Commissario ad acta sull'attività svolta e con particolare riferimento agli obiettivi sopra indicati. Qualora, infine, il Presidente della Regione e la Giunta Regionale o il Commissario ad acta intendano procedere alla conferma del nominato direttore generale/commissario straordinario, nell'accertare il raggiungimento degli obiettivi assegnati, dovranno verificare, in via prioritaria, l'abbattimento dei tempi delle liste di attesa e della mobilità passiva dei pazienti verso strutture sanitarie di altre Regioni. Il mancato raggiungimento di detti obiettivi comporterà da parte del Presidente della Regione e della Giunta Regionale e del Commissario ad acta una valutazione negativa”.

La proposta di legge si struttura in tre articoli:



- l'articolo 1 apporta modifiche all'art. 14 comma 3 della L.R. 19 Marzo 2004 N. 11;
  - l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;
  - l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge.
- La legge non comporta oneri, per come si desume dall'articolo 2.

### **Relazione tecnico-finanziaria**

La presente legge reca disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, stante il merito delle modifiche apportate alla legge interessata dall'intervento di modifica.

### **Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

Titolo della proposta di legge: Modifica art. 14 comma 3 della Legge Regionale del 19 Marzo 2014 N. 11, Piano Regionale per la Salute 2004/2006.

ARTICOLO	DESCRIZIONE SPESE	TIPOLOGIA I O C	CARATTERE TEMPORALE A O P	IMPORTO
1	(Modifiche all'art. 14 comma 3 della ,l.r. 11/2014)	//	//	0,00 EURO
2	(Clausola di invarianza finanziaria)	//	//	0,00 EURO
3	(Entrata in vigore)	//	//	0,00 EURO



## CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

La presente legge reca disposizioni che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, pertanto, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

### TAB. 2 COPERTURA FINANZIARIA:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

## **Proposta di legge recante: “Modifica art. 14 comma 3 della Legge Regionale del 19 Marzo 2004 N. 11 Piano Regionale per la Salute 2004/2006”**

### **ART. 1**

(Modifiche all’art. 14 comma 3 della l.r. 11/2004)

1. Al comma 3 dell’art. 14 della Legge Regionale del 19 marzo 2004 N. 11, Piano regionale per la salute 1004/2006, dopo le parole : “...alle nomine e ai curricula”, vengono aggiunti i seguenti periodi: “Il Presidente della Regione e la Giunta Regionale e/o il Commissario ad acta (quest’ultimo fin quando la Regione sarà sottoposta al piano di rientro), nell’adozione del provvedimento di nomina dei direttori generali/commissari straordinari delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, assegnano a questi ultimi, tra gli obiettivi per lo svolgimento del ruolo, di procedere, in via prioritaria, all’abbattimento dei tempi delle liste di attesa e all’abbattimento della mobilità passiva dei pazienti verso strutture



*Consiglio regionale  
della Calabria*

Gruppo Consiliare  
**Partito Democratico**



**Raffaele Mammoliti**  
*Consigliere Regionale*

sanitarie di altre Regioni, con l'obbligo per il nominato direttore generale/commissario straordinario di relazionare, con cadenza semestrale, al Presidente della Regione o al Commissario ad acta sull'attività svolta e con particolare riferimento agli obiettivi sopra indicati. Qualora il Presidente della Regione e la Giunta Regionale o il Commissario ad acta intendano procedere alla conferma del nominato direttore generale/commissario straordinario, nell'accertare il raggiungimento degli obiettivi assegnati, verificano, in via prioritaria, l'abbattimento dei tempi delle liste di attesa e della mobilità passiva dei pazienti verso strutture sanitarie di altre Regioni. Il mancato raggiungimento di detti obiettivi comporterà da parte del Presidente della Regione e della Giunta Regionale e del Commissario ad acta una valutazione negativa”.

## **ART. 2**

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **ART. 3**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Reggio Calabria 07/12/2022

**f.to Il Consigliere Regionale  
Raffaele Mammoliti**